



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

Verbale n. 95 delle riunioni tenute, presso il Dipartimento della Protezione Civile, i giorni 16 luglio 2020 e 20 luglio 2020.

La seduta inizia alle ore 15,15 del 16/07/2020.

	PRESENTE	ASSENTE
Dr Agostino MIOZZO	X	
Dr Fabio CICILIANO	X	
Dr Massimo ANTONELLI	X	
Dr Giovannella BAGGIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Roberto BERNABEI	X	
Dr Silvio BRUSAFFERRO		X
Dr Elisabetta DEJANA	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Ranieri GUERRA	X	
Dr Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Sergio IAVICOLI	X	
Dr Giuseppe IPPOLITO	X	
Dr Franco LOCATELLI		X
Dr Nicola MAGRINI	PRESENTE Ammassari in rappresentanza di AIFA	
Dr Francesco MARAGLINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Rosa Marina MELILLO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Nausicaa ORLANDI		X
Dr Flavia PETRINI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Kyriakoula PETROPULACOS		X
Dr Giovanni REZZA		X
Dr Luca RICHELDI	X	
Dr Giuseppe RUOCCO		X
Dr Nicola SEBASTIANI	X	
Dr Andrea URBANI	IN VIDEOCONFERENZA	

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

Dr Alberto VILLANI		X
Dr Alberto ZOLI		X

È presente il Sottosegretario di Stato alla Salute Sandra Zampa (in videoconferenza).

È presente la Dr Adriana Ammassari in rappresentanza di AIFA (in videoconferenza).

È presente il Dr Giovanni Baglìo in rappresentanza del Sig. Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri (in videoconferenza).

È presente il Dr Luigi Bertinato in rappresentanza di ISS (in videoconferenza).

È presente la Dr Daniela Galeone del Ministero della Salute (in videoconferenza).

È presente il Dr Claudio D'Amario (in videoconferenza).

## ANALISI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14/07/2020

Il CTS, all'esito dell'emanazione del DPCM 14/07/2020 e dall'analisi del suo allegato che prosegue nella regolamentazione delle azioni di riduzione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nel Paese, richiede al Sig. Ministro della Salute indicazioni circa la continuazione delle attività istituzionali anche in considerazione del fatto che il Legislatore ha stabilito di includere, nelle premesse della norma emanata, numerosi verbali redatti dal CTS medesimo.

In considerazione delle mutate condizioni epidemiologiche e della validazione del Sistema nazionale di monitoraggio che il Ministero della Salute e l'ISS, in collaborazione con il CTS, stanno implementando, il Comitato Tecnico Scientifico prende atto delle decisioni adottate sia sul piano nazionale che regionale e locale, miranti a rendere flessibili e adattate alle singole realtà le prescrizioni che il CTS stesso ha proposto durante le fasi acute della pandemia da SARS-CoV-2.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

In base a tali decisioni, sembra essere superata la necessità di mantenere il contingentamento numerico precedentemente indicato, a prescindere dalle dimensioni e dalle cubature dei locali e delle aree che ospitano eventi legati a manifestazioni culturali, sportive, religiose, ecc., ferme restando le prescrizioni relative ai flussi di ingresso e di uscita delle persone, le regole del distanziamento determinate dall'adeguata organizzazione degli spazi e delle sedute dove disponibili, necessariamente fisse, inamovibili e disposte per garantire il sufficiente distanziamento inter-personale per ciascuna persona ammessa, e, infine, quelle relative alla disponibilità diffusa di soluzioni igienizzanti per le mani, oltre che all'utilizzazione di mascherine comunitarie sempre raccomandate per eventi al chiuso e comunque per ogni tipo di situazione anche all'aperto ove il distanziamento non sia garantito in maniera certa e costante.

Il CTS rimanda alla responsabilità delle autorità locali e dell'organizzatore la gestione di quanto raccomandato, sollecitando che al dipartimento di prevenzione competente siano trasmessi i dati relativi alle dimensioni dei locali e al calcolo del numero massimo di persone ammissibili, con dettagliata descrizione delle procedure e dei flussi di ingresso e uscita che possano prevenire ogni forma di assembramento. Il CTS raccomanda altresì che vengano disposte soluzioni organizzative per le biglietterie, tali da ridurre il rischio di assembramento e garantire l'eventuale *contact tracing* dei partecipanti.

## MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.

Il CTS nella seduta n. 77 del 19/05/2020 ha raccolto dal Sig. Ministro dell'Interno e dal Sig. Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie il quesito relativo alle modalità

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

di svolgimento delle prossime competizioni elettorali previste nei giorni 20 e 21 settembre 2020.

Per analizzare al meglio la complessa tematica, è stata organizzata una videoconferenza con il Vice Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno con la condivisione delle principali criticità nelle attività di voto relativamente ai membri dei seggi elettorali e dei plessi identificati quali sedi elettorali, nonché della possibilità di garantire l'espressione di voto ai soggetti in quarantena ed in isolamento fiduciario che attualmente assommano a circa 30000 cittadini.

Il CTS acquisisce la bozza dei seguenti documenti specificamente elaborati per l'argomento:

- “Documento tecnico sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali” (allegato);
- “Procedure e misure straordinarie di tutela per le operazioni di emergenza COVID-19” (allegato).

Il CTS sottolinea che, in funzione delle nuove necessità di formazione, sorveglianza e monitoraggio territoriale di ambito preventivo, con i conseguenti compiti e funzioni attribuibili ai dipartimenti di prevenzione delle ASL, tra cui, di immediata rilevanza, la supervisione delle norme e le prescrizioni di sicurezza per la corretta esecuzione delle procedure elettorali, così come per il riavvio delle attività scolastiche, appare imprescindibile ed urgente l'implementazione degli organici, nonché delle risorse strumentali ed economico-finanziarie al fine di consentire un adeguato funzionamento dei medesimi dipartimenti di prevenzione. Ciò permetterebbe di garantire il rispetto delle indicazioni ordinarie e straordinarie di igiene e profilassi,

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

che altrimenti risulterebbero difficilmente eseguibili, anche in considerazione dell'eccezionale incremento delle esigenze di sanità pubblica che dovrebbero assicurarsi in un periodo di media lunga durata.

Data la complessità della tematica, il CTS, dopo ampia discussione, rimanda ad un'ulteriore valutazione complessiva prevista in una delle prossime sedute, all'esito di una nuova interlocuzione del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno.

## QUESITI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'IDENTIFICAZIONE DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA DI IGG/IGM ANTI SARS-COV-2 AI FINI DEL PROGRAMMA DI SCREENING E DI CONTROLLO SIEROLOGICO DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha trasmesso al CTS alcuni quesiti posti da società partecipanti alla procedura di gara ad evidenza pubblica relativi ad aspetti tecnici e/o sanitari. Il CTS trasmetterà al Commissario straordinario le risposte di natura tecnica relative alle istanze proposte (allegato).

Il CTS ribadisce l'indicazione fornita nella scorsa seduta n. 94 del 07/07/2020 relativamente alla designazione dei componenti esperti da inserire nella commissione di valutazione della procedura di gara, confermando i medesimi nominativi già indicati per la valutazione della procedura ad evidenza pubblica effettuata per le esigenze dello studio di sieroprevalenza nazionale.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

## QUESITO DEL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il CTS, nella seduta n. 88 del 12/06/2020, ha analizzato il quesito posto dal Ministero per la Pubblica Amministrazione relativo al “Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, formulando alcune osservazioni e segnalando alcuni commenti e/o proposte di emendamento del testo.

All’esito del confronto con le organizzazioni sindacali, il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha trasmesso il nuovo testo ulteriormente emendato che viene sottoposto alla valutazione del CTS (allegato).

Dall’analisi del testo, il CTS evidenzia che gli emendamenti proposti vanno, in linea generale, a definire meglio previsioni già comunque presenti.

Il CTS rimanda al Ministero per la Pubblica Amministrazione il testo con le ulteriori proposte di emendamento (allegato) che, specificamente, possono riassumersi nei seguenti punti:

- Nell’ottica di ottimizzare e meglio veicolare il concetto e la definizione di “distanziamento interpersonale”, il CTS raccomanda di associare – ogni qualvolta è menzionato nel testo – la locuzione “distanziamento interpersonale di almeno un metro”.
- Al punto 3), il testo, così come formulato, potrebbe indurre nel lettore una poco agevole e non corretta interpretazione, in riferimento ai dispositivi di protezione individuale (DPI). In particolare, si rende necessario prevedere una formazione adeguata all’utilizzo delle visiere (trattandosi di DPI di III categoria).
- Il CTS ritiene opportuno altresì una proposta di modifica al punto 9), relativamente alla definita condizione di fragilità.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

## PROCEDURE DI SICUREZZA PER LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI "INTERNAZIONALI DI TENNIS"

Il CTS analizza la richiesta pervenuta dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente la proposta di "Protocollo di regolamentazione per il contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2" della Federazione Italiana Tennis relativa allo svolgimento dei prossimi "Internazionali di Tennis" previsti, al momento, nel prossimo mese di settembre (allegato).

Il CTS, pur apprezzando la qualità e il dettaglio con cui sono state proposte le modalità di organizzazione dell'evento, rileva la presenza di alcuni elementi di criticità relativi al controllo degli assembramenti in considerazione dell'alto numero di partecipanti attesi durante la manifestazione e, di conseguenza, del rispetto del distanziamento interpersonale di un metro nella zona prevista per il pubblico all'interno degli impianti.

Il CTS, dopo ampio confronto, ed in considerazione della recente emanazione del DPCM 14/07/2020 – analizzando anche le produzioni normative di ambito locale proposte dalle Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali – in base agli attuali indici epidemiologici, ribadisce la necessità di assicurare il controllo del rispetto delle procedure di distanziamento interpersonale, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e dei corretti comportamenti relativi all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie, prevenendo possibili forme di assembramento.

Il CTS, infine, sottolinea che l'intera manifestazione dovrà essere posta, com'è ovvio, sotto il controllo sanitario e la responsabilità dell'Autorità Sanitaria Locale competente.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

## ISTANZA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il CTS analizza la richiesta pervenuta dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente la proposta della Federazione Italiana Giuoco Calcio relativa alla richiesta di revisione del proprio protocollo concernente l'esecuzione dei test molecolari per la ricerca del Virus SARS-CoV-2 (allegato).

Al riguardo, il CTS, sottolineando che lo sport del giuoco del calcio rimane uno sport di contatto e in considerazione delle evidenze relative ad alcune positività riscontrate in soggetti appartenenti ai "gruppi squadra" di alcune società, ritiene di confermare quanto già indicato nelle sedute n. 82 del 28/05/2020 e n. 88 del 12/06/2020.

Il CTS, richiamando gli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio dal virus da SARS-CoV-2, ribadisce la responsabilità dell'Autorità Sanitaria Locale competente e, per quanto di competenza, del medico sociale per i calciatori e del medico competente per gli altri lavoratori del gruppo squadra.

## INDAGINE SUGLI IMPIANTI DI MACELLAZIONE

Il CTS acquisisce il documento "Gli impianti di macellazione quali contesti critici dell'epidemia in differenti nazioni. Attività di indagine a livello nazionale" proposto da ISS, INAIL (allegato).

## ESAMI DI FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA – COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il CTS riceve dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute una richiesta in ordine alla tematica sulla sicurezza sanitaria relativa al

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 in ordine alla esecuzione delle prove di funzionalità respiratoria (allegato).

In relazione all'argomento, il CTS ha già affrontato la tematica nelle sedute n. 90 del 22/06/2020 e n. 93 del 03/07/2020, rispettivamente, durante l'analisi di una emananda circolare della stessa Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute in materia di ripresa delle attività dei servizi di medicina dello sport ed a seguito della discussione del documento redatto dalla Società Italiana di Pneumologia e dall'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri inerente agli esami di funzionalità respiratoria nell'era pandemica COVID-19.

Sottolineando che la sicurezza sanitaria relativa all'effettuazione di tali indagini diagnostiche – peraltro inserite nei livelli essenziali di assistenza – può rappresentare un effettivo momento di criticità, il CTS rimanda al Ministero della Salute la competenza relativa ad eventuali procedure da attuare per l'esecuzione delle prove di funzionalità respiratoria.

## VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE – RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR DEL LAZIO

Il CTS riceve dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri la nota n. [REDACTED] del 14/07/2020 relativa al ricorso proposto innanzi al TAR del Lazio (n. 2020/2020) dal Dott. [REDACTED] relativo all'impugnazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17/04/2020 n. Z00030, avente ad oggetto l'obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i soggetti di età superiore ai 65 anni, nonché per i medici ed il personale sanitario (allegato). Per la medesima motivazione, il CTS riceve dall'avvocato [REDACTED] dell'Avvocatura della Regione Lazio notifica ai sensi della Legge 53/1994 relativo al medesimo procedimento concernente la richiesta di informazioni al CTS circa il

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

medesimo quesito relativo all'obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i soggetti di età superiore ai 65 anni (allegati).

Al riguardo, il CTS ribadisce quanto già esplicitato nel corso delle sedute n. 52 del 15/04/2020 e n. 78 del 21/05/2020 circa l'utilità di rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale nei soggetti esposti e vulnerabili, ovvero segnalando la necessità di aumentare la copertura nelle persone di età pari o superiore ai 65 anni, valutando l'eventuale obbligatorietà della stessa soprattutto nei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, per tutto il personale sanitario, indipendentemente dall'età, e per tutte le persone accolte in lungodegenze, strutture socio-sanitarie residenziali per anziani e disabili (residenze sanitarie assistenziali, residenze assistenziali e case di riposo, indipendentemente dalla loro età, a causa dell'elevato rischio di trasmissione del virus SARS Cov-2 e del relativo rischio di contrarre patologie gravi anche fatali.

Il CTS, per il tramite del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, trasmetterà al Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i relativi seguiti, gli stralci dei verbali relativi alla tematica trattata durante le sedute del CTS.

Il CTS, per il tramite del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, trasmetterà al Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i relativi seguiti, gli stralci dei verbali relativi alla tematica trattata durante le sedute del CTS.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

## QUESITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE SUL NUMERO MASSIMO DI FEDELI ALL'INTERNO DELLE CHIESE

Il CTS acquisisce il documento proveniente dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e relativa all'istanza della Conferenza Episcopale Italiana (allegato) circa il numero massimo dei fedeli partecipanti durante le funzioni religiose.

In riferimento al quesito, il CTS, in via preliminare, sottolinea la vigenza attuale del DPCM 14/07/2020 che disciplina la fruizione dei luoghi durante le manifestazioni in luoghi chiusi, compresa la possibilità di rimodulazione del numero massimo di persone da parte delle Regioni e delle Province Autonome che possono stabilire un diverso numero massimo di persone in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

### PARERI

- Il CTS, ai sensi dell'art. 5bis del DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, ratifica i seguenti pareri del Gruppo di Lavoro presso INAIL, sulla base delle evidenze documentali:
  - Vari DPI III CATEGORIA FORNITORE [REDACTED]
    - produttore: [REDACTED]; prodotto: tute; modello: tipo [REDACTED]  
[REDACTED]
    - la documentazione esaminata, che include un rapporto di prova e un certificato di esame del tipo rilasciato da organismo notificato, ha consentito di accertare che il prodotto proposto è dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti per legge, trattandosi di

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

dispositivo progettato per la protezione da rischio chimico che ha anche superato le prove di resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione (classe 6) risultando idoneo anche alla protezione da agenti biologici.

- Esito: positivo
- produttore: [REDACTED]: prodotto: tute; modello: [REDACTED]
  - la documentazione esaminata, che include un rapporto di prova e un certificato di esame del tipo rilasciato da organismo notificato, ha consentito di accertare che il prodotto proposto è dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti per legge, trattandosi di dispositivo progettato per la protezione da rischio chimico che ha anche superato le prove di resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione (classe 6) risultando idoneo anche alla protezione da agenti biologici.
  - Esito: positivo
- produttore: [REDACTED] prodotto: camici; modello: [REDACTED]
  - la documentazione esaminata, che include un rapporto di prova e un certificato di esame del tipo rilasciato da organismo notificato, ha consentito di accertare che il prodotto proposto è dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti per legge, trattandosi di dispositivo progettato per la protezione da rischio chimico che ha anche superato le prove di resistenza alla penetrazione di

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

liquidi contaminati sotto pressione (classe 6) risultando idoneo anche alla protezione da agenti biologici.

- Esito: positivo.
- produttore: [REDACTED]; prodotto: copricapo; modello: [REDACTED]  
[REDACTED]:
  - la documentazione esaminata, che include un rapporto di prova e un certificato di esame del tipo rilasciato da organismo notificato, ha consentito di accettare che il prodotto proposto è dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti per legge, trattandosi di dispositivo progettato per la protezione da rischio chimico che ha anche superato le prove di resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione (classe 6) risultando idoneo anche alla protezione da agenti biologici.
- Esito: positivo.
- produttore: [REDACTED]; prodotto: calzari; modello: [REDACTED]  
[REDACTED]:
  - la documentazione esaminata, che include un rapporto di prova e un certificato di esame del tipo rilasciato da organismo notificato, ha consentito di accettare che il prodotto proposto è dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti per legge, trattandosi di dispositivo progettato per la protezione da rischio chimico che ha anche superato le prove di resistenza alla penetrazione di

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

liquidi contaminati sotto pressione (classe 6) risultando idoneo anche alla protezione da agenti biologici.

- Esito: positivo.

○

mascherine KN95 - mod. [REDACTED]: produttore: [REDACTED]  
[REDACTED] prodotto: semi maschera; modello: [REDACTED]  
[REDACTED]:

- la documentazione visionata include un test report eseguito da ente cinese accreditato al China National Accreditation Service (CNAS) secondo lo standard cinese GB2626:2006. Il rapporto, che identifica chiaramente il modello a cui fa riferimento, riporta i risultati di tutte le prove necessarie per la valutazione delle caratteristiche di sicurezza del prodotto (penetrazione del materiale filtrante, tenuta verso l'interno e resistenza respiratoria). Pertanto, è possibile affermare che il prodotto proposto è dotato di efficienza analoga a quella prevista per i DPI previsti per legge (FFP2).

- Esito: positivo.

○ Regione Lazio - Richiesta revisione parere per validazione semimaschera filtrante [REDACTED] - mod.  
[REDACTED] produttore: [REDACTED]  
[REDACTED] prodotto: semi maschera; modello: maschera pieghevole di Protezione delle vie aeree superiori [REDACTED]:

- la documentazione integrativa presentata consiste di un test report emesso da organismo registrato presso il China National Accreditation Service condotto secondo lo standard EN 149 e che

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

riporta i valori puntuali delle prove di penetrazione del materiale filtrante, perdita di tenuta verso l'interno e resistenza respiratoria, tutte con valori nei limiti previsti per un dispositivo di classe FFP2. si ritiene pertanto che il prodotto presentato sia dotato di efficienza protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti per legge (FFP2).

- Esito: positivo.
- Regione Lazio - Richiesta revisione parere per validazione visiera protettiva [REDACTED]; produttore: [REDACTED]  
[REDACTED]; prodotto: visiere; modello: [REDACTED]  
[REDACTED]
  - la documentazione presentata a integrazione è identica a quella già sottoposta a valutazione e non consente di modificare il parere già espresso. Si conferma, pertanto che il prodotto è un dispositivo medico di classe I, non utilizzabile in ambito sanitario ma eventualmente ammissibile per uso di comunità.
  - Esito: dispositivo medico di classe I non utilizzabile in ambito sanitario a rischio di esposizione a SARS-COV-2.
- Regione Lazio - Richiesta validazione semimaschera filtrante [REDACTED] - mod. [REDACTED]; produttore: [REDACTED]; prodotto: semi maschera; modello: protective mask [REDACTED]
  - la documentazione integrativa presentata consiste di un test report emesso da organismo registrato presso il China National Accreditation Service condotto secondo lo standard EN 149 e che

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

riporta i valori puntuali delle prove di penetrazione del materiale filtrante, perdita verso l'interno e resistenza respiratoria, tutte con valori nei limiti previsti per un dispositivo di classe FFP2. Si ritiene pertanto che il prodotto presentato sia dotato di efficienza protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti per legge (FFP2).

- Esito: positivo.
- Regione Lazio - Richiesta revisione parere - semimaschera filtrante [REDACTED]  
[REDACTED] mod. [REDACTED] produttore: [REDACTED]  
[REDACTED] prodotto: semi maschera; modello: KN 95 Mask (non medical) [REDACTED]:
  - la documentazione integrativa presentata consiste di un test report emesso da organismo registrato presso il China National Accreditation Service condotto secondo lo standard GB2626 e che riporta i valori puntuali delle prove di penetrazione del materiale filtrante, perdita verso l'interno e resistenza respiratoria, tutte con valori nei limiti previsti per un dispositivo di classe FFP2. Si ritiene pertanto che il prodotto presentato sia dotato di efficienza protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti per legge (FFP2).
  - Esito: positivo.
- Importatore [REDACTED] - produttore [REDACTED]  
[REDACTED] - Guanti in Nitrile: produttore: [REDACTED]  
[REDACTED] prodotto: guanti; modello: [REDACTED];  
modello: [REDACTED]

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- in base alla documentazione visionata si ritiene che i prodotti presentati (guanti in nitrile e guanti in lattice) siano dei dispositivi medici e non possano essere utilizzati come DPI di III categoria nell'ambito dell'emergenza COVID-19.
- I documenti tecnici ed il test report di [REDACTED] (peraltro riferito al solo prodotto il nitrile) fanno riferimento a standard tecnici statunitensi ed europei idonei a testare le sole proprietà fisiche dei dispositivi (taglie, elasticità, resistenza alla trazione, etc.) ma non risultano eseguite le prove di resistenza alla penetrazione di aria e acqua né quelle di protezione contro i virus (punti 5.2 e 5.3 della norma EN 374-5) fondamentali per la definizione delle caratteristiche di sicurezza del prodotto rispetto alla esposizione ad agenti biologici (batteri, funghi e virus). Si segnala che il certificato [REDACTED] (che attesterebbe il superamento almeno della prova di protezione da virus per i guanti in nitrile) è riferito a produttore diverso ([REDACTED] con sede in Malesia, mentre il produttore del prodotto proposto è una compagnia thailandese. Il certificato non è pertanto utilizzabile ai fini della presente validazione.

- Esito: negativo

- Guanti Nitrile - fabbricante: [REDACTED]

[REDACTED] produttore: [REDACTED];

prodotto: guanti; modello: guanti in nitrile; modello: guanti in vinile;

- la documentazione visionata fa riferimento in maniera mista e confusa a guanti in nitrile e guanti in vinile.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- Per quanto attiene i guanti in nitrile, gli stessi sono stato oggetto di numerose valutazioni nell'ambito di varie altre forniture [REDACTED] sempre con parere favorevole che può essere riconfermato anche in questo caso.
  - Per quanto attiene in guanti in vinile, anche questi già valutati, permangono criticità relative ai requisiti minimi di sicurezza per la mancanza delle prove di cui ai punti 5.2 e 5.3 dello standard 374-5 per la valutazione della resistenza alla penetrazione di aria e acqua e la resistenza ai virus (criteri di sicurezza essenziali per la valutazione della analogia di efficacia). In particolare, si segnala che il certificato [REDACTED] (che attesterebbe il superamento della sola prova di cui al punto 5.3) è riferito a produttore diverso [REDACTED]
  - Esito: conferma del parere positivo per i guanti in nitrile. Parere negativo per i guanti in vinile.
- Integrazione documentazione Guanti Vinile, Nitrile e Lattice - [REDACTED]  
[REDACTED] produttore: [REDACTED]  
[REDACTED] prodotto: guanti; modello: [REDACTED]
- la documentazione esaminata, che include certificati di registrazione validi per gli Stati Uniti e per l'Unione Europea, fa riferimento a un dispositivo medico. Anche la scheda tecnica allegata, ancorché priva dei relativi rapporti di prova, fa riferimento a standard tecnici americani (ASTM-D3578) che non includono le prove necessarie per la classificazione del prodotto come DPI. Il prodotto non risulta essere stato secondo lo standard EN 374-5 (in particolare punti 5.2 e

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

5.3) o suoi analoghi, come richiesto per poter valutare le caratteristiche di sicurezza del prodotto rispetto alla resistenza ai rischi biologici ed alla penetrazione dei virus e non può essere utilizzato in ambienti sanitari a rischio di esposizione a SARS-COV-2.

- Esito: negativo.

○

[REDACTED] : produttore: [REDACTED]  
[REDACTED] : prodotto: [REDACTED]  
[REDACTED]

- la documentazione integrativa presentata include un ulteriore nuovo test report (n. [REDACTED] emesso da [REDACTED] [REDACTED], laboratorio registrato in CNAS ma non per i DPI) da cui risultano eseguite le prove necessarie per la valutazione delle caratteristiche di sicurezza del dispositivo (penetrazione del materiale filtrante, tenuta verso l'interno e resistenza respiratoria) secondo lo standard cinese GB2626-2006, tutte con risultati entro i limiti previsti. È pertanto possibile affermare che il dispositivo è dotato di efficienza protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti per legge (FFP2).

- Esito: positivo.

- Il CTS ratifica i seguenti pareri di ISS, sulla base delle evidenze documentali:

- Mascherine: integrazione documenti [REDACTED]

- La documentazione integrativa ricevuta comprende:

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- il test report n. [REDACTED] del 26/05/20 emesso dal laboratorio [REDACTED], riferito ai test eseguiti relativamente ai Requisiti di prestazione previsti per le mascherine di tipo I con il riferimento, corretto, alla norma UNI EN 14683:2019 (efficienza di filtrazione batterica, traspirabilità, pulizia microbica) ed alle prove di Biocompatibilità con la cute previste dalla norma UNI EN 10993 (citotossicità, sensibilizzazione, irritazione);
  - un documento di Quality Control Management con la descrizione dettagliata del Sistema di Qualità messo in atto dal fabbricante per la produzione delle mascherine (procedure operative, qualifica infrastrutture, procedure di rilascio, di cleaning, ecc.);
  - La documentazione è quindi completa, ma è importante sottolineare che per questa tipologia di prodotti è previsto che sia responsabilità del produttore garantire il mantenimento, per tutti i lotti prodotti, delle caratteristiche tecniche a garanzia della sicurezza d'uso delle mascherine e dei requisiti di idoneità all'utilizzazione.
- Mascherine: integrazione documenti [REDACTED]  
[REDACTED]:
  - La documentazione integrativa ricevuta comprende:
    - il test report n. [REDACTED] emesso il 01/06/2020 dal laboratorio [REDACTED] relativo ai test

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

sui Requisiti di prestazione previsti per le mascherine di tipo Ia in base alla norma UNI EN 14683:2019 (efficienza di filtrazione batterica, traspirabilità, pulizia microbica) ed alle prove di Biocompatibilità con la cute previste dalla norma UNI EN 10993 (citotossicità, sensibilizzazione, irritazione);

- un documento di Quality Control Management con la descrizione dettagliata del Sistema di Qualità messo in atto dal fabbricante per la produzione delle mascherine (procedure operative, qualifica infrastrutture, procedure di rilascio, di cleaning, ecc.).
- La documentazione è quindi completa, ma è importante sottolineare che per questa tipologia di prodotti è previsto che sia compito del produttore garantire il mantenimento, per tutti i lotti prodotti, delle caratteristiche tecniche a garanzia della sicurezza d'uso delle mascherine e dei requisiti di idoneità all'utilizzazione.
- Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su studio [REDACTED] (allegato).

Il CTS conclude la seduta alle ore 17,50 del 16/07/2020.

	PRESENT	ABSENT
Dr Agostino MIOZZO	[REDACTED]	
Dr Fabio CICILIANO	[REDACTED]	
Dr Massimo ANTONELLI	OK Mail	
Dr Giovannella BAGGIO	IN VIDEOCONFERENZA	OK Mail
Dr Roberto BERNABEI	OK Mail	

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

Dr Silvio BRUSAFFERO		X
Dr Elisabetta DEJANA	IN VIDEOCONFERENZA	OK Telefono
Dr Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENZA	OK Rail
Dr Ranieri GUERRA		OK Rail
Dr Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	OK Rail
Dr Sergio IAVICOLI		OK Rail
Dr Giuseppe IPPOLITO		OK Rail
Dr Franco LOCATELLI		X
Dr Nicola MAGRINI	OK Rail	PRESENTE Ammassari in rappresentanza di AIFA
Dr Francesco MARAGLINO	IN VIDEOCONFERENZA	OK Telefono
Dr Rosa Marina MELILLO	IN VIDEOCONFERENZA	OK Rail
Dr Nausicaa ORLANDI		X
Dr Flavia PETRINI	IN VIDEOCONFERENZA	OK Rail
Dr Kyriakoula PETROPULACOS		X
Dr Giovanni REZZA		X
Dr Luca RICHELDI		OK Rail
Dr Giuseppe RUOCCO		X
Dr Nicola SEBASTIANI		OK Rail
Dr Andrea URBANI	IN VIDEOCONFERENZA	OK Rail
Dr Alberto VILLANI		X
Dr Alberto ZOLI		X

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidente del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

All'esito delle comunicazioni ricevute dal Direttore Generale della Programmazione Sanitaria, dal Direttore Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico e del Direttore dell'Ufficio 5 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute relative alla posizione assunta sulla tematica concernente le procedure di sicurezza per le modalità di svolgimento degli "internazionali di tennis", il CTS si riconvoca per puntualizzare la tematica.

La seduta inizia alle ore 15,05 del 20/07/2020.

	PRESENTI	ASSENTE
Dr Agostino MIOZZO	[REDACTED]	
Dr Fabio CICILIANO	[REDACTED]	
Dr Massimo ANTONELLI	X	
Dr Giovannella BAGGIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Roberto BERNABEI	X	
Dr Silvio BRUSAFFERRO		X
Dr Elisabetta DEJANA		X
Dr Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Ranieri GUERRA	X	
Dr Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Sergio IAVICOLI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Giuseppe IPPOLITO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Franco LOCATELLI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Nicola MAGRINI		X
Dr Francesco MARAGLINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Rosa Marina MELILLO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Nausicaa ORLANDI		X
Dr Flavia PETRINI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Kyriakoula PETROPULACOS	IN VIDEOCONFERENZA	

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

Dr Giovanni REZZA	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Luca RICHELDI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Giuseppe RUOCCO		X
Dr Nicola SEBASTIANI		X
Dr Andrea URBANI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Alberto VILLANI	X	
Dr Alberto ZOLI	IN VIDEOCONFERENZA	

È presente il Capo di Gabinetto del Ministero della Salute Dr Goffredo Zaccardi (in videoconferenza).

## TRASMISSIONE DATI EPIDEMIOLOGICI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA INTEGRATA ISS

Il CTS acquisisce i dati epidemiologici aggiornati inerenti alla sorveglianza integrata dell'epidemia da SARS-CoV-2 con il resoconto nazionale (allegato) ed i report regionali relativi all'analisi dell'andamento del COVID-19 nei diversi ambiti territoriali (allegato).

## PROCEDURE DI SICUREZZA PER LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI "INTERNAZIONALI DI TENNIS"

Il CTS acquisisce la bozza del Dr Sergio Iavicoli relativo al documento di analisi e raccomandazioni relativo al protocollo di regolamentazione per il contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 in relazione alla proposta di organizzazione degli Internazionali di Italia di tennis organizzati dal 20 al 27 settembre 2020 (allegato).

Dopo ampia discussione – relativa anche alla complessiva tematica dei "mass gatherings" – il CTS decide di riconvocarsi in data 24/07/2020 per la definizione del punto relativo alle procedure di sicurezza per le modalità di svolgimento degli "Internazionali di tennis".

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

Il CTS approva all'unanimità i punti relativi a:

- ANALISI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14/07/2020;
- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020;
- QUESITI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'IDENTIFICAZIONE DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA DI IGG/IGM ANTI SARS-COV-2 AI FINI DEL PROGRAMMA DI SCREENING E DI CONTROLLO SIEROLOGICO DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO;
- QUESITO DEL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- ISTANZA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
- INDAGINE SUGLI IMPIANTI DI MACELLAZIONE
- ESAMI DI FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA – COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
- VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE – RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR DEL LAZIO
- QUESITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE SUL NUMERO MASSIMO DI FEDELI ALL'INTERNO DELLE CHIESE

## PARERI

- Il CTS ratifica i seguenti pareri di ISS, sulla base delle evidenze documentali:

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- Nuova valutazione CTS: mascherine chirurgiche - documentazione integrativa [REDACTED]. La documentazione integrativa ricevuta comprende:
  - il rapporto di prova n. [REDACTED] del 02/03/000 emesso dall' [REDACTED] (laboratorio di prova ISO 17025) contenente le prove di Biocompatibilità con la cute previste dalle norme UNI EN 10993-5 ed UNI EN 10993-10 (citotossicità, sensibilizzazione, irritazione cutanea) superate con esito favorevole;
  - non è stata ancora presentata la determinazione della Pulizia microbiologica, richiesta dalla norma UNI EN 14683:2019;
  - la documentazione è ancora incompleta.
- Documentazione integrativa mascherine ([REDACTED]). La documentazione integrativa ricevuta comprende:
  - un documento di Quality Control Management con la descrizione dettagliata del Sistema di Qualità messo in atto dal fabbricante per la produzione delle mascherine (procedure operative, qualifica infrastrutture, procedure di rilascio, di cleaning, ecc.).
  - La documentazione è quindi completa, ma è importante sottolineare che per questa tipologia di prodotti è previsto che sia responsabilità del produttore garantire il mantenimento, per tutti i lotti prodotti, della qualità dei materiali utilizzati, delle caratteristiche tecniche a garanzia della sicurezza d'uso delle mascherine e dei requisiti di idoneità all'utilizzazione.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- Documentazione integrativa mascherina [REDACTED]

[REDACTED]  
■ Le mascherine chirurgiche prodotte dalla ditta [REDACTED]  
[REDACTED], [REDACTED] risultano registrate dal [REDACTED]  
([REDACTED])  
[REDACTED], un Istituto governativo del Ministero Federale Tedesco  
della Sanità, dal momento che il mandatario [REDACTED]  
[REDACTED] ha sede in Germania. Essendo marcate CE non è previsto che  
siano verificate ulteriormente dall'Istituto. Dal punto di vista tecnico  
la documentazione integrativa ricevuta comprende:

- il technical agreement con il Mandatario;
- la dichiarazione di conformità CE e MDR;
- il test report n. [REDACTED] del 19/05/2020 con i risultati  
delle prove di Biocompatibilità con la cute previste dalla  
norma UNI EN 10993-5 ed UNI EN 10993-10 (citotossicità,  
sensibilizzazione, irritazione cutanea);
- il test report n. [REDACTED] del 29/04/2020 relativo ai test sui  
Requisiti di prestazione previsti per le mascherine di tipo II in  
base alla norma UNI EN 14683:2019 (efficienza di filtrazione  
batterica, traspirabilità, pulizia microbica, resistenza agli  
spruzzi);
- Essendo presente un Mandatario responsabile del prodotto, la  
documentazione può essere considerata completa.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- Documentazione integrativa mascherine [REDACTED]

[REDACTED]  
■ La documentazione pervenuta ad integrazione è in realtà sovrapponibile a documenti già ricevuti in precedenza infatti, per le mascherine chirurgiche prodotte dalla Ditta [REDACTED] [REDACTED] è stata presentata una dichiarazione di conformità CE rilasciata dal produttore nella quale è indicato il nominativo del rappresentante sul territorio EU ([REDACTED]) che attesta che le mascherine DM di classe I sono state prodotte in conformità alla Direttiva 93/42/EEC; essendo quindi marcate CE non è previsto che siano verificate ulteriormente dall'Istituto. Dal punto di vista tecnico la documentazione integrativa ricevuta comprende:

- la notifica del dispositivo medico all'autorità tedesca ai sensi dei §§ 25 e 30 sezione 2 del Medical Devices Act, MPG;
- il test report n. n. [REDACTED] della [REDACTED] [REDACTED] del 27/04/2020 relativo ai test sui Requisiti di prestazione previsti per le mascherine di tipo I in base alla norma UNI EN 14683:2019 (efficienza di filtrazione batterica, traspirabilità, pulizia microbica);
- Essendo presente il marchio CE e un mandatario responsabile del prodotto, la documentazione ricevuta può essere considerata completa.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- Il CTS acquisisce il parere FAVOREVOLE della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su nuova presentazione studio [REDACTED]
- Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su studio [REDACTED] [REDACTED].

La seduta termina alle 17,15 del 20/07/2020.

	PRESENT	ABSENT
Dr Agostino MIOZZO	[REDACTED]	
Dr Fabio CICILIANO	[REDACTED]	
Dr Massimo ANTONELLI	X	OK Mail
Dr Giovannella BAGGIO	IN VIDEOCONFERENCE	OK Mail
Dr Roberto BERNABEI		OK Mail
Dr Silvio BRUSAFERRO		X
Dr Elisabetta DEJANA		X
Dr Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENCE	OK Mail
Dr Ranieri GUERRA		OK Mail
Dr Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENCE	OK Mail
Dr Sergio IAVICOLI	IN VIDEOCONFERENCE	OK Mail
Dr Giuseppe IPPOLITO	IN VIDEOCONFERENCE	OK Mail
Dr Franco LOCATELLI	IN VIDEOCONFERENCE	OK Mail
Dr Nicola MAGRINI		X
Dr Francesco MARAGLINO	IN VIDEOCONFERENCE	OK Telefono
Dr Rosa Marina MELILLO	IN VIDEOCONFERENCE	OK Mail
Dr Nausicaa ORLANDI		X
Dr Flavia PETRINI	IN VIDEOCONFERENCE	OK Mail
Dr Kyriakoula PETROPULACOS	IN VIDEOCONFERENCE	OK Mail

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

Dr Giovanni REZZA	IN VIDEOCONFERENZA	OK Raul
Dr Luca RICHELDI	IN VIDEOCONFERENZA	OK Raul
Dr Giuseppe RUOCCHI		X
Dr Nicola SEBASTIANI		X
Dr Andrea URBANI	IN VIDEOCONFERENZA	OK Raul
Dr Alberto VILLANI		OK Raul
Dr Alberto ZOLI	IN VIDEOCONFERENZA	OK Raul

# **OMISSIS**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
IL CAPO DI GABINETTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UGM\_FP 0001694 P-  
del 07/07/2020



28569349

Dott Agostino,

faccio riferimento allo schema di *Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro*, in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", sul quale il *Comitato tecnico scientifico*, da Te coordinato, si è espresso con il parere del 12 giugno scorso.

Successivamente lo schema, modificato in conformità al citato parere, è stato oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali che hanno formulato talune richieste di modifica, tra cui il ripristino dell'espressione «*dispositivi di protezione individuale*» in luogo di «*mascherine chirurgiche*».

Ti invio pertanto l'unito testo - aggiornato con l'evidenza delle modifiche e integrazioni richieste in sede sindacale - al fine di ricevere il nuovo, autorevole parere del *Comitato*.

Rinnovando i ringraziamenti, resto in attesa di cortese riscontro, con i

più cordiali saluti

Guido Carpani

---

Dott. Agostino Miozzo  
Coordinatore del Comitato tecnico scientifico  
del Dipartimento della Protezione civile  
segreteria.cts@protezionecivile.it  
agostino.miozzo@protezionecivile.it



SeS030720125119499PU

Roma, 3 luglio 2020

Ill.mo Ministro  
**Vincenzo Spadafora**  
Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport

Egr. Prof.  
**Giovanni Panebianco**  
Capo di Gabinetto  
Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport

E p.c.  
Egr. Dott.  
**Giuseppe Pierro**  
Capo dell'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Egregio Ministro,

siamo con la presente a trasmetterLe il Protocollo di regolamentazione per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento della manifestazione sportiva "Internazionali BNL d'Italia" di Tennis, giunta ormai alla 77esima edizione, ed in programma dal 20 al 27 settembre p.v. presso il Parco del Foro Italico, come recentemente ufficializzato dall'Association of Tennis Players (ATP) e Women's Tennis Association (WTA), titolari dei rispettivi circuiti.

Le evidenziamo che il Protocollo muove dal presupposto che le condizioni legate all'emergenza sanitaria e pertanto le disposizioni dell'autorità governativa consentano l'apertura al pubblico della manifestazione, prevedibilmente ed auspicabilmente nella misura almeno del 50% della capienza, salvo ulteriori miglioramenti dello scenario complessivo, proprio come di recente comunicato dal Presidente della federazione francese in merito all'edizione 2020 del Roland Garros, in programma a Parigi nella settimana immediatamente successiva alla nostra manifestazione.

Sulla base di tale assunto, i nostri uffici hanno dunque elaborato detto Protocollo, il cui obiettivo principale è quello di garantire al pubblico, agli atleti, ed a tutti gli operatori e addetti ai lavori, la massima tutela in termini di salute e sicurezza, individuando le effettive e concrete misure di prevenzione e protezione nella gestione del rischio da Covid-19.

Si osserva inoltre che il documento, oltre a recepire tutte le disposizioni e regolamentazioni in materia di prevenzione e prevedere lo svolgimento della manifestazione in presenza di pubblico, seppur contingentata, implementa altresì tutte le misure contenute nei protocolli di prevenzione e sicurezza emanati dall'ATP e WTA in merito allo svolgimento dei tornei dei rispettivi circuiti.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più sentiti ringraziamenti per il supporto e la collaborazione nel perseguire l'obiettivo comune di sostenere e favorire la ripartenza e la rinascita del movimento sportivo italiano, seppur nel complesso e delicato contesto in cui ci troviamo. Come Le è noto, sia lo svolgimento della manifestazione che l'analisi di cui al documento che Le portiamo all'attenzione si fonda su un'attenta disamina degli scenari della ripresa dell'attività agonistica e sull'esigenza imprescindibile della tutela della salute e della sicurezza di tutti i partecipanti e dell'intera collettività.

Con i saluti più cordiali.

Avv. Vito Cozzoli

Ing. Angelo Binaghi

# **OMISSIS**



Il Presidente

Roma, 1° luglio 2020  
Prot. MB/Presidenza

Preg.mo  
Dott. Giuseppe Pierro  
Capo dell'Ufficio per lo Sport  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
[g.pierro@governo.it](mailto:g.pierro@governo.it)

faccio seguito a quanto Le ha anticipato telefonicamente il dott. [REDACTED] per sottoporre alla Sua attenzione un tema che ci è stato sollevato negli ultimi giorni da diversi medici sportivi di squadre professionalistiche.

Ci riferiamo, in particolare, alla frequenza dei test molecolari mediante tamponi previsti per il monitoraggio dei componenti del cosiddetto "gruppo squadra" e di quello degli arbitri in base ai protocolli attualmente in vigore sia per la ripresa degli allenamenti sia per la partecipazione alle gare in modalità a porte chiuse.


In base a tali indicazioni, ogni calciatore, tecnico e componente dello staff tecnico di una squadra si sta sottoponendo a esami con tamponi, per loro natura particolarmente invasivi, ogni quattro giorni, orientativamente dal 20 maggio, data di ripresa degli allenamenti di gruppo.

Ciò significa che un calciatore medio di una squadra di serie A, B o C ha già effettuato, alla data odierna, 12 tamponi e dovrebbe sottopersi, da qui alla fine del campionato, ad ulteriori 8 controlli dello stesso tipo.

Appare di tutta evidenza come tale procedura, validata in un momento in cui la curva epidemiologica del Covid-19 presentava evidenze assai diverse da quella attuale, appaia oggi sovradimensionata rispetto alle reali esigenze di controllo e monitoraggio del "gruppo squadra", tanto più se si considera che lo stesso è prevalentemente composto da soggetti di età molto giovane, in buona salute e sotto stretto controllo medico.

In considerazione di quanto sopra, sono pertanto a chiederLe rispettosamente di riconsiderare la serie di test sanitari a cui devono essere sottoposti il “gruppo squadra” e quello degli arbitri nell’attuale fase di disputa delle gare, riducendo la frequenza dei controlli mediante test molecolare (tampone), eventualmente anche prevedendo un maggiore ricorso a test sierologici.

Certo di un Suo pronto riscontro, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.



Gabriele Gravina



# Istituto Superiore di Sanità

Prot. N. .....

Roma, 16-07-2020

VIALE REGINA ELENA, 299  
00161 ROMA  
TELEGRAMMI: ISTISAN ROMA

[REDACTED]

<http://www.iss.it>

Al Comitato Tecnico-Scientifico  
Per l'emergenza da COVID-19

Risposta al N. ..... del .....

[segreteria.cts@protezionecivile.it](mailto:segreteria.cts@protezionecivile.it)

Allegati .....

**OGGETTO:** Informativa per la seduta del CTS del 16-07-2020 – varie ed eventuali ad oggetto:  
**“Gli impianti di macellazione quali contesti critici dell’epidemia in differenti nazioni. Attività di indagine a livello nazionale: Presentazione di attività al Comitato Tecnico Scientifico”**



## Gli impianti di macellazione quali contesti critici dell'epidemia in differenti nazioni. Attività di indagine a livello nazionale: Presentazione di attività al Comitato Tecnico Scientifico

L’ Istituto Superiore di Sanità e INAIL, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Bari, in stretta collaborazione con INPS e il Gruppo Tecnico Interregionale per la Sicurezza e Salute sul Lavoro intendono promuovere uno studio di sorveglianza sulle attività comprese sotto il codice ATECO 10.1 – Impianti di macellazione per approfondire i fattori strutturali, ambientali, gestionali, logistici, socio-economici e sanitari ai fini del rischio di trasmissione dell’infezione da Covid-19 in tali contesti lavorativi sul territorio nazionale. Questo a tutela della sanità pubblica e di un accesso sicuro alla risorsa alimentare.

Nella letteratura scientifica e nei report epidemiologici internazionali è sempre più attuale e consolidata l’evidenza di una rilevante trasmissione della malattia COVID 19 nell’ ambito degli impianti di macellazione e sezionamento delle carni, con cluster familiari collegati. Il contagio in alcuni casi riguarda anche gli ispettori delle carni.

I principali casi segnalati si riferiscono ad impianti situati in Stati Uniti, Canada, Brasile, e per il continente europeo, in Germania e Repubblica d’Irlanda.

In Italia, è stato descritto un primo caso, a metà aprile 2020, dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Bari, con il coinvolgimento di 91 su 544 addetti in un impianto di macellazione nel barese. L’approfondimento epidemiologico si è concluso da poco e sarà oggetto di pubblicazione. Tale caso-studio rappresenta il punto di partenza per l’attività proposta. Più recentemente, sono stati segnalati casi in mattatoi e laboratori di sezionamento dalla Regione Lombardia.

La situazione legata alla trasmissione di Covid-19 in ambito impianti di macellazione è stata oggetto di una prima divulgazione nel corso dei meeting scientifici settimanali Covid-19 promossi dall’Istituto Superiore di Sanità in data 27.05.2020, resa accessibile a distanza, per garantire uno scambio scientifico tra esperti in materia, portatori di interesse, Società Scientifiche, e operatori di sanità pubblica nazionali e regionali.

In Italia, il Ministero della Salute registra la presenza di 3489 impianti di macellazione e laboratori di sezionamento per carni bovine, suine, ovi-caprine e solipedi. Circa il 30% è costituito da macelli. Nel campo avicolo e lagomorfi, si contano 785 impianti di macellazione e laboratori di sezionamento per avicoli e lagomorfi. Circa il 15% è costituito da impianti di macellazione. Tali attività, riconducibili al codice ATECO 10.1 non sono state soggette a limitazioni durante la Fase 1 della pandemia.

La presenza di numerosi impianti sul territorio nazionale, a differente gestione, struttura e capacità produttiva, non permette di generalizzare e dare una priorità ai differenti fattori di rischio. Le principali discriminanti rispetto ai casi rilevati all'estero risiedono appunto nella struttura e numero di addetti negli impianti di macellazione, nelle modalità di reclutamento della forza lavoro e dei relativi salari minimi, nelle garanzie socio-sanitarie garantite ai lavoratori in caso di malattia, dal mantenimento della omogeneità delle squadre di lavoratori nei vari settori del processo produttivo e dalla loro formazione per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione per Covid-19, dalla vigilanza sulla corretta aderenza alle norme igieniche degli ambienti di lavoro, spazi comuni, e personali, di distanziamento, e dal corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, anche in relazione alle differenze di temperatura, ventilazione, umidità presenti lungo le varie fasi del processo di macellazione e lavorazione.

Non da ultimo, il prezzo della carne “estera” sui mercati internazionali, estremamente vantaggioso per il basso costo della mano d’opera reclutata attraverso corridoi verdi con salari minimi garantiti basati sul tenore di vita dello Stato di provenienza (“social dumping”) ha sostenuto la domanda e quindi determinato il funzionamento a pieno regime, anche ricorrendo a straordinari, dei grossi impianti di macellazione. Questo ha indubbiamente favorito il contagio nei contesti di impianti di macellazione industriali in Germania.

Per le attività illustrata, gli strumenti di indagine identificati consistono nella messa a punto di una scheda di rilevazione basata sui fattori strutturali, gestionali, e ambientali sopra enunciati. Tale scheda può essere propedeutica ad approfondimenti sierologici, genomico/virologici. A tale scheda saranno affiancate informazioni che via via si possono rendere disponibili, quali: a) Denunce per Covid-19 pervenute a INAIL da parte dei medici competenti dei settori interessati – Codici Ateco 10.1; b) giorni in eccesso di malattia registrati da INAIL nel 2020; c) dati produttivi e occupazionali di comparto, unitamente all’andamento dei prezzi.

Obiettivo primario della attività scientifica: caratterizzazione dei fattori di rischio strutturali, ambientali, e gestionali presenti negli impianti di macellazione - settori di attività 10.1 ai fini della prevenzione del contagio Covid-19 in ambiente di lavoro e dei potenzialmente connessi casi secondari familiari.

Obiettivi secondari della attività scientifica: a) fornire uno strumento di valutazione per Medici Competenti, Servizi di Prevenzione del Territorio, e per le aziende del settore, che permetta l’identificazione delle misure di prevenzione più efficaci nel singolo contesto produttivo; b) raccogliere dati che si possano tradurre in informazioni basate sull’evidenza per la gestione del rischio.

La attività scientifica viene promossa e condivisa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con attuatore privilegiato il Dipartimento di Prevenzione dei servizi sanitari territoriali.

In base agli sviluppi della situazione epidemiologica, in relazione ai contagi in ambienti lavorativi legati al settore alimentare, l’attività di ricerca può essere ampliata ad approfondire casi-studio che si dovessero proporre, e nel caso, ad estendere e condividere la ricerca scientifica sul territorio nazionale.

### Riferimenti bibliografici:

G. Di Leone et al., 2020. Modalità di gestione integrata nel Dipartimento di Prevenzione di un focolaio epidemico da Covid-19 in un grande stabilimento di lavorazione delle carni in Provincia di Bari. EP, submitted.

Craig S. Richmond et al., 2020. Interregional SARS-CoV-2 spread from a single introduction outbreak in a meat-packing plant in northeast Iowa. medRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2020.06.08.20125534>

Jonathan W. Dyal, et al., 2020. COVID-19 Among Workers in Meat and Poultry Processing Facilities — 19 States, April 2020. US Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and Prevention MMWR / May 8, 2020 / Vol. 69 / No. 18 557

Jonathan W. Dyal, et al., 2020. Update: COVID-19 Among Workers in Meat and Poultry Processing Facilities — United States, April–May 2020 US Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and Prevention MMWR / July 10, 2020 / Vol. 69 / No. 27 887

Robert Koch Institute: daily update on the Covid-19 outbreaks in Germany: District of Guetersloh – Meat Plant

[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges\\_Coronavirus/Situationsberichte/2020-07-09-en.pdf?\\_\\_blob=link](https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-07-09-en.pdf?__blob=link)

EFFAT (European federation of Food, Agriculture, and Tourism Trade Unions) Report: Covid-19 outbreaks in slaughterhouses and meat processing plants - State of affairs and proposals for policy action at EU level 30 June 2020

<https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-plant.pdf>

Roma, 16/07/2020

Prof. Silvio Brusaferro

Dott. Sergio Iavicoli



394727570



# Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA**  
Ufficio 8  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Al Comitato Tecnico Scientifico  
Per l'emergenza da Covid-19

[segreteria.cts@protezionecivile.it](mailto:segreteria.cts@protezionecivile.it)

## **OGGETTO: Emergenza Covid-19 e spirometria**

Sono prevenuti alla scrivente numerosi quesiti relativi alla possibilità che l'esecuzione dell'esame spirometrico esponga ad un aumentato rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-2 e all'opportunità di differire tale esame a fine pandemia e/o ad eseguire l'esame soltanto in ambiente ospedaliero e per giustificata e grave richiesta.

A tal proposito si rappresenta quanto segue:

L'attuale pandemia da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 solleva, fra le varie problematiche cliniche e di salute pubblica anche quelle che riguardano il graduale ripristino in sicurezza delle attività socio-sanitarie e delle prestazioni erogate anche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.

I test di funzionalità polmonare, possono essere inseriti tra le procedure che generano aerosol, causando un possibile aumento del rischio di trasmissione tra soggetti e personale sanitario come riportato nel documento *Gli esami di funzionalità respiratoria nell'era pandemica Covid-19* a cura di Italian Thoracic Society (ITS), Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO), Italian Respiratory Society (IRS) e società Italiana di Pneumologia (SIP) – versione del 9 Giugno 2020 <http://www.aiponet.it/news/speciale-covid-19/2483-pubblicato-il-documento-congiunto-aipo-its-sip-irs-gli-esami-di-funzionalita-respiratoria-nell-era-pandemica-covid-19.html>

Tuttavia è necessario garantire, perdurando l'emergenza sanitaria, le prestazioni preventive e assistenziali previste dal LEA compatibilmente con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure, nonché assicurare adeguata protezione degli operatori.

Al fine di poter disporre di indicazioni utili che possano essere di supporto alle direttive nazionali, regionali e aziendali nonché agli pneumologi/medici specialisti sull'opportunità di esecuzione della spirometria nell'attuale fase di pandemia per i soggetti per i quali vi è specifica indicazione, si sottopone all'attenzione di codesto CTS la problematica in oggetto.

Si ritiene, inoltre, opportuno valutare se le misure di sanificazione delle apparecchiature di cui trattasi, come pure le modalità di esecuzione della spirometria, raccomandate dal citato documento, siano sufficienti a garantire la massima sicurezza per gli utenti e gli operatori e a ridurre quanto più possibile il rischio di contagio, nonché a quali differenti esami strumentali si possa fare ricorso in alternativa alla spirometria.

Il Direttore Generale  
Dott. Giovanni Rezza

Referenti:  
dott.ssa D. Galeone- Direttore Uff. 8  
dott.ssa M. Menzano -Dirigente medico Uff. 8

# **OMISSION**

# Regione Lazio

## Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 aprile 2020, n. Z00030

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021.**

**OGGETTO:** Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021.

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*”;

**VISTO** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

**VISTA** la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 di istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

**VISTO** il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

**VISTO** l'art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*”;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che “*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*”;

**VISTO** il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

**VISTE** le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

**VISTE** altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

**VISTA** inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

**VISTI** i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 653 e n. 654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 656 del 26 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020.

**PRESO ATTO** della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “*Misura per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: “*Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

**VISTO** il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “*Misura urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: “*in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità*”;

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

**VISTO** il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

**PRESO ATTO** delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID- 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";

**VISTO** il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di "*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*";

**VISTA** la Direttiva del Ministero dell'Interno dell'8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli "nelle aree a contenimento rafforzato";

**VISTO** il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

**VISTO** il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

**VISTO** il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

**VISTE** le seguenti Ordinanze:

- n. Z00004 dell'8 marzo 2020, come integrata e modificata dall'Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020;
- n. Z00006 del 10 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTE** le ulteriori ordinanze:

- n. Z0008 del 13 marzo 2020;

- n. Z0009 del 17 marzo 2020;

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19*”;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

**VISTO** il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

**VISTO** il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 che ha modificato l’elenco delle attività consentite secondo i codici ATECO di cui al DPCM del 22 marzo 2020;

**VISTO** l’art. 1, comma 5 del Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che stabilisce: “*Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali*”;

**VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’art. 3 che stabilisce che le Regioni “*in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2*”;

**VISTO** inoltre, l’articolo 4 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020, recante: “*Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

#### **VISTE:**

l’ordinanza n. Z00016 del 25 marzo 2020 per il Comune di Nerola;

l’ordinanza n. Z00020 del 27 marzo 2020 per il Comune di Fondi e

l’ordinanza n. Z00021 del 30 marzo per il Comune di Contigliano;

**VISTO** il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 che dispone che l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri della Salute già adottati in data 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e applicabili sull'intero territorio nazionale, come pure dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del Ministero della salute, di concerto col ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

**VISTI** i decreti legge n. 22 e 23 dell'8 aprile 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che detta misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

**VISTE** l'Ordinanza n. Z00023 del 3 aprile 2020 di allineamento dei termini delle misure dettate per i Comuni di Nerola, Contigliano e Fondi; l'Ordinanza n. Z00025 del 10 aprile 2020 relativa alle misure ulteriori per il Comune di Celleno e per il MOF di Fondi; l'Ordinanza n. Z00027 del 14 aprile 2020 relativa alle misure inerenti la zona del Comune di Rocca di Papa;

## **VISTI**

il DCA n. U00089 del 16 marzo 2017, concernente "Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019" (Rep. Atti n. 10/CSR del 19 gennaio 2017);

la Circolare del Ministero della Salute Prot. n. 7903 del 9 marzo 2017, concernente "Aspetti operativi per la piena ed uniforme implementazione del nuovo PNPV 2017-2019 e del relativo Calendario Vaccinale";

il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante: "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119;

l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2019-2020" (Rep. Atti n. 144/CSR dell'1 agosto 2019);

i DCA n. U00406 e n. U00407 del 3 ottobre 2019 che disciplinano, rispettivamente, il Programma di vaccinazione anti-pneumococcica e la campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2019-2020;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

il documento "Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO European Region" dell'Organizzazione Mondiale della sanità pubblicato, in data 20 marzo 2020 in merito alle raccomandazioni sulle vaccinazioni, come integrate dal documento "Guiding principles for immunization activities during the COVID-19 pandemic" del 26 marzo 2020, in cui si sottolinea l'indispensabilità di mantenere la continuità dei servizi vaccinali;

**CONSIDERATO** che le vaccinazioni sono una componente fondamentale dei servizi sanitari e la loro leva incide direttamente sul rischio di epidemie di malattie prevenibili da vaccino (VPD, vaccine preventable diseases) che, in questo periodo emergenziale, è necessario ridurre al minimo, sia per prevenire ulteriori decessi sia per orientare il servizio sanitario alla migliore gestione dell'emergenza in atto sulla scorta delle risorse sanitarie;

si prospetta, pertanto, fondamentale, ridurre al minimo questo rischio, soprattutto in un sistema già provato dalla risposta all'epidemia di COVID-19;

**CONSIDERATO** che nell'attuale emergenza epidemica da COVID-19 la popolazione anziana risulta essere quella maggiormente colpita da forme respiratorie polmonari caratterizzate da sintomatologia severa e dalla necessità di ricorso frequente alla terapia intensiva e sub-intensiva;

**CONSIDERATO** altresì che la categoria degli operatori sanitari risulta essere tra le categorie maggiormente esposte al contagio, ed essa stessa potenziale veicolo di infezione nei diversi *setting* assistenziali e comunitari, ivi incluse le strutture residenziali sociosanitarie o socio-assistenziali;

**RITENUTA** estremamente probabile una significativa circolazione dell'agente patogeno COVID-19 anche nelle prossime stagioni autunnale ed invernale;

**VALUTATA** l'estrema diffusività e contagiosità del virus SARS CoV 2;

**CONSIDERATO** che, a partire dalla stagione 1999-2000, la Regione Lazio promuove annualmente e durante le stagioni autunnale ed invernale una campagna di vaccinazione antinfluenzale, rivolta prioritariamente alla popolazione anziana, ai portatori di malattie croniche di ogni età e ad alcune categorie di lavoratori dei servizi pubblici essenziali, tra i quali innanzitutto gli operatori sanitari;

**CONSIDERATO** altresì che, a partire dalla stagione 2015-16, la Regione Lazio promuove un programma di vaccinazione con vaccino anti-pneumococcico, rivolto prioritariamente alla popolazione anziana, raccomandando l'utilizzazione della campagna di vaccinazione antinfluenzale quale occasione opportuna di immunizzazione anche contro lo pneumococco;

**RILEVATO** che l'influenza rappresenta una delle principali cause di polmoniti nell'anziano tra le infezioni di origine virale e che, allo stesso modo, lo pneumococco è il principale responsabile delle polmoniti nell'anziano tra le infezioni di origine batterica;

**CONSIDERATO** che i sintomi dell'influenza, almeno in una fase iniziale, sono molto simili a quelli di altre infezioni respiratorie, compreso il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e che tale aspetto rischia di rendere difficile la diagnosi differenziale basandosi solo sui sintomi, con il rischio di ritardare le cure ove necessario o di sottovalutare l'epidemia, soprattutto nel periodo in cui l'influenza raggiunge il maggiore picco, aumentando così il rischio incontrollato di trasmissione del virus SARS COV 2;

**CONSIDERATI**, inoltre, di fondamentale importanza la prevenzione primaria e il controllo delle infezioni occupazionali a tutela della salute degli stessi operatori sanitari, ma anche per la prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi ai pazienti, ad altri operatori, ai familiari e in generale alla collettività in una peculiare situazione di emergenza internazionale;

**RILEVATO** che i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni rappresentano la classe d'età maggiormente colpita dall'influenza, ed il principale serbatoio e veicolo d'infezione per la popolazione generale;

**CONSIDERATO** che una campagna massiva di vaccinazione contro l'influenza nelle prossime stagioni autunnale ed invernale, nella popolazione anziana come tra gli operatori sanitari ed i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni, ed una più diffusa immunizzazione contro lo pneumococco tra gli anziani, consentirebbero di: a) ridurre il carico complessivo di infezioni respiratorie nella popolazione; b) conseguire una copertura rilevante, o totale, sulla fascia di popolazione/categoria lavorativa considerata a più alto rischio di contrarre una malattia grave o comunque limitante la prosecuzione dell'attività lavorativa; c) agevolare la diagnosi differenziale, nel caso di insorgenza di patologia respiratoria nelle persone vaccinate contro l'influenza o lo pneumococco; d) ridurre il rischio per gli operatori sanitari di essere essi stessi potenziale veicolo di infezione nei diversi *setting* assistenziali e comunitari, ivi incluse le strutture residenziali sociosanitarie; e) ridurre il *burden of disease* specifico dell'influenza andando a proteggere la classe d'età infantile considerata il principale serbatoio e veicolo d'infezione; f) se gli studi in corso lo dimostreranno, indurre nei soggetti con status positivo per la vaccinazione antinfluenzale l'espressione di una malattia da COVID-19 con una sintomatologia meno grave;

**VALUTATO** pertanto necessario introdurre l'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale per tutte le persone di età  $\geq$  65 anni, da assolversi nell'ambito della prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale;

**VALUTATO** altresì necessario introdurre l'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale per tutti gli operatori sanitari delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, ivi incluso il personale con rapporto di lavoro convenzionale con il SSR, gli studenti delle Scuole di specializzazione e dei Corsi di formazione e i tirocinanti operanti all'interno delle suddette strutture e il personale volontario, obbligo da assolversi nell'ambito della prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale;

**VALUTATO** parimenti necessario introdurre una forte raccomandazione a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale per tutti i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni;

**RITENUTO** opportuno conseguire una più diffusa immunizzazione contro lo pneumococco tra gli anziani, rafforzando conseguentemente la raccomandazione per tale vaccinazione e potenziando la logistica organizzativa per la sua effettuazione;

**CONSIDERATA** la rapida evoluzione dell'epidemiologia e l'esigenza di contenere la diffusione quanto più possibile e di dettare misure a tutela della salute pubblica;

**SENTITO** per le vie brevi il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 a cura del Responsabile dell'Unità di crisi regionale;

**RITENUTO**, pertanto, necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale con le precedenti ordinanze;

**VALUTATA L'ESIGENZA**, pertanto, di disciplinare sin d'ora la campagna vaccinale antinfluenzale e il programma di vaccinazione anti-pneumococcica per l'annualità 2020-2021, limitatamente alle modalità di regolamentazione dei due interventi relative alla popolazione anziana, alla categoria degli operatori sanitari e ai bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

su indicazione dell'Unità di Crisi regionale

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le seguenti ulteriori misure:

I. Obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie:

- a) Soggetti di età  $\geq 65$  anni. L'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.
- b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario. L'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.

La mancata vaccinazione per le persone di cui alla lettera a), non giustificabile da ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione, l'impossibilità di prendere parte ad assembramenti presso centri sociali per anziani, case di riposo o altri luoghi di aggregazione che non consentono di garantire il distanziamento sociale.

La mancata vaccinazione per le persone di cui alla lettera b), non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l'inidoneità temporanea a far data dal 1° febbraio 2021, allo svolgimento della mansione lavorativa, ai sensi dell'art. 41, comma 6 del d. lgs. 81/2008, nell'ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all'art. 279 e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 271 e ss. del decreto citato.

II. Introduzione di una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra  $> 6$  mesi e  $< 6$  anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta.

III. Rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di cui al precedente punto I lettera a), e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione.

La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività contemplate nella presente Ordinanza ed alla verifica dei risultati conseguiti.

La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria adotterà inoltre i provvedimenti connessi all'attuazione del presente atto.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio, all'ISS, all'AIFA, all'Unità di crisi di cui al decreto legge 73/2017.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Assessore alla Sanità  
Alessio D'Amato

Il Presidente  
Nicola Zingaretti

# OMISSIS

*Conferenza Episcopale Italiana*

Stimato Signor Prefetto,

il percorso nelle varie fasi di riapertura che il Governo sta autorizzando fa emergere sempre di più anche nella vita ecclesiale l'urgenza di ritornare all'esercizio della prassi pastorale, a partire dall'esperienza liturgica, perché sempre più consona con l'incontro con il Signore e con la Comunità.

Facendosi interprete delle segnalazioni che giungono dai Pastori di numerose Diocesi, codesta Segreteria Generale sottopone la richiesta di superare il limite del numero di 200 partecipanti alle celebrazioni che si svolgono nelle chiese. La richiesta, se diventa impellente in occasione di ordinazioni sacerdotali ed episcopali, è veicolata pure da Vescovi e parroci che nella quotidianità hanno responsabilità ministeriali di edifici religiosi di ampie dimensioni, dove il rispetto per il distanziamento personale – oltre che per tutte le altre misure di carattere sanitario – è comunque assicurato senza difficoltà.

A tal proposito, una soluzione potrebbe forse essere quella di garantire a sua volta una congrua distanza tra insiemi – gruppi di 200 persone – cercando contestualmente di evitare assembramenti sia al momento dell'ingresso in chiesa che in quello del congedo.

Un altro quesito concerne la possibilità per i familiari che già vivono quotidianamente tra le stesse pareti di casa: per queste persone si chiede che possano partecipare alle celebrazioni evitando tra loro il criterio del distanziamento.

Infine, ma non meno rilevante per la qualità delle celebrazioni, si sottopone anche l'urgenza di tornare ad ammettere la figura dei cantori: a quali condizioni è proponibile?

Grati per l'attenzione,



Stefano Russo  
Segretario Generale

Roma, 29 giugno 2020

# **OMISSIS**